



Roma, 18 febbraio 2009

Decreto Legge 5/2009 (GU n. 34 del 11-2-2009)

-

Misure per il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli ecologici e altre misure

Introduzione

Nel Consiglio dei Ministri del 6 febbraio scorso, è stato approvato il decreto legge contenente "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" che prevede, tra l'altro, gli incentivi per il rinnovo del parco circolante.

La seguente informativa sintetizza le agevolazioni contemplate e nel nuovo decreto per la rottamazione, l'acquisto di veicoli ecologici e gli incentivi ancora in vigore dal 2008 (es: aiuti veicoli ecologici).

Il provvedimento è entrato in vigore l'11 febbraio 2009 ma dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dall'entrata in vigore a pena decadenza.

Incentivi alla rottamazione degli autoveicoli

A differenza della rottamazione del 2008, l'attuale rottamazione è stata estesa a tutte le auto Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999 e non più solo a quelle immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Come nel 2008, invece, l'attuale rottamazione distingue per tipologia di motorizzazione e per i livelli di emissioni di CO2.

Autovetture Incentivo di **1500 euro** per la rottamazione di autovetture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999**, con contestuale acquisto di autovetture **Euro 4 o Euro 5** aventi emissioni di CO2 non superiori a **140 g/km per kilometro**.

Auto diesel: Incentivo di **1500 euro** per la rottamazione di autovetture **Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 immatricolate fino al 31 dicembre 1999**, con contestuale acquisto di autovetture **Euro 4 o Euro 5** aventi emissioni di CO2 non superiori a **130 g/km per kilometro**.

L'incentivo è riconosciuto ai contratti di acquisto sottoscritti tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, con immatricolazioni entro il 31 marzo 2010. Restano confermate come nel 2008 le modalità per il riconoscimento ed il rimborso. Cfr. circolare ACI e circolare agenzia delle entrate

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e titolari di partita Iva oltre alle persone giuridiche. Il contributo non spetta alle imprese la cui attività è diretta alla produzione o scambio di veicoli.

Per le **persone fisiche** il contributo spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. Per usufruire dell'incentivo, la vecchia autovettura o veicolo dovrà essere intestata allo stesso nominativo (o ragione sociale per le aziende).

Per i casi di **cointestazione**, valgono le norme fiscali vigenti già nella precedente rottamazione.

Ad esclusione delle Persone Fisiche, le agevolazioni possono essere usufruite nel rispetto della regola degli aiuti del "de minimis" (di cui al regolamento CE 1998/2006 del 15 dicembre 2006). I benefici possono essere fruiti dalle persone giuridiche e fisiche con

partita Iva, che acquistano un veicolo per l'attività d'impresa nel rispetto della regola de minimis e questo per non incorrere nelle norme che vietano gli aiuti di Stato. Si ricorda che la soglia di esenzione dall'obbligo di notifica previsto per gli aiuti concessi nell'arco di tre esercizi a favore di una determinata impresa è pari a 200.000 €, ampliato provvisoriamente a 500.000 € per gli anni 2009/2010 come misura anti-crisi (di cui al punto 4.2.2 della Comunicazione adottata dalla Commissione in data 28.11.08 dal titolo *Temporary framework for State aid measures to support access to finance in the current financial and economic crisis*).

Tuttavia, dalla de minimis sono espressamente escluse (e non possono quindi beneficiare degli incentivi) :

- le imprese di trasporto in conto terzi
- le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura
- le imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati all'allegato 1 del Trattato
- le imprese che hanno ottenuto aiuti all'esportazione
- le imprese che hanno ottenuto aiuti per l'impiego di prodotti interni piuttosto che d'importazione
- le imprese attive nel settore carboniero
- le imprese in difficoltà che hanno ricevuto aiuti ad hoc

Incentivi alla rottamazione di autoveicoli entro le 3,5 tonnellate

A differenza della rottamazione del 2008, l'attuale rottamazione è stata estesa a tutti gli autocarri leggeri Euro 2 immatricolati fino al 31 dicembre 1999.

Categorie interessate: Promiscui, trasporto merci, trasporti specifici, uso speciale e autocaravan, di massa massima fino a 3,5 tonnellate ai sensi del Cds all'art 54, comma 1, alle lettere:

c: autoveicoli per trasporto promiscuo

d: autocarri

f: autoveicoli per trasporti specifici

g: autoveicoli per uso speciale

m: autocaravan

Per l'acquisto dei veicoli delle categorie di cui sopra fino a 3,5 t, Euro 4 o Euro 5, con contestuale rottamazione della stessa tipologia di veicolo Euro 0, Euro 1 o Euro 2, immatricolato fino al 31 dicembre 1999, l'incentivo è pari a 2.500 €.

L'incentivo è riconosciuto ai contratti di acquisto sottoscritti tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, con immatricolazioni entro il 31 marzo 2010. Restano confermate come nel 2007 le modalità per il riconoscimento ed il rimborso.

Incentivi all'acquisto di autovetture ecologiche nuove (omologati dal costruttore)

Per l'acquisto di autovetture nuove Euro 4 o 5 ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con **Gas Metano**, nonché mediante alimentazione **elettrica** ovvero ad **idrogeno**, resta valido il bonus già in vigore di **1500 euro**, **incrementato di ulteriori 500 euro** nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di **CO₂ inferiori a 120 grammi** per chilometro, cui si aggiungono col nuovo decreto **ulteriori 1500 euro** nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di **CO₂ non superiori a 120 grammi** per chilometro, per un totale di **3.500 euro**.

Per l'acquisto di autovetture nuove ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione a **GPL**, resta valido il bonus già in vigore di **1500 euro**, **incrementato di ulteriori 500 euro** nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di **CO₂ inferiori a 120 grammi** per chilometro, per un totale di **2.000 euro**.

Tali agevolazioni sono cumulabili con quelle relative alla rottamazione delle autovetture (vedi sopra).

Incentivi all'acquisto di autocarri leggeri entro le 3,5 tonnellate ecologici nuovi (omologati dal costruttore)

Per l'acquisto di autocarri entro le 3,5 tonnellate nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con **GPL**, nonché mediante alimentazione **elettrica** ovvero ad **idrogeno**, rimane valido il contributo già in vigore di **1.500 euro**, incrementato di ulteriori **500 euro** nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di **CO₂ inferiori a 120 grammi** per chilometro.

Per l'acquisto di autocarri entro le 3,5 tonnellate nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a **gas metano**, è stabilito un contributo di **4.000 euro**,

Tali agevolazioni sono cumulabili con quelle relative alla rottamazione degli autoveicoli leggeri (vedi sopra).

Tutte le categorie di incentivi fin qui citate hanno validità **per i veicoli nuovi acquistati anche in locazione finanziaria**, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Veicoli Ecologici trasformati prima e dopo l'immatricolazione (Metano – GPL)

Il D.L. in oggetto ha aumentato a partire dal 7 febbraio 2009 il contributo statale riconosciuto a chi trasforma il proprio veicolo (appartenente alla categoria M1 ed N1) a GPL, che passa dagli attuali € 350 a **€ 500**, o a gas metano, che passa da € 500 a **€ 650**.

Si ricorda che detto contributo fruibile ogni anno grazie ai fondi stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestiti tramite le procedure attivabili attraverso il sito internet www.ecogas.it, del Consorzio Ecogas, ammonta per l'anno in corso a € 52.065.827 . Si ricorda che anche questi incentivi sono cumulabili con la rottamazione precedentemente illustrata.

Sintesi contributi statali 2009 per l'acquisto (con o senza rottamazione) e la trasformazione degli autoveicoli, cumulati a quelli 2008 (ove ancora in vigore)

A. Incentivi per l'acquisto di veicoli nuovi

	Veicoli nuovi	Veicoli da rottamare	Periodo	Ammontare dell'incentivo
Incentivi all'acquisto CON Rottamazione	<u>Euro 4 - Euro 5</u> Auto a benzina CO2 ≤ 140g/Km Auto Diesel CO2 ≤ 130g/Km	AUTO Euro 0 Euro 1 Euro 2 (immatricolate entro 31.12.1999)	Veicoli nuovi ordinati dal 7.02.2009 fino al 31.12.2009 e immatricolati entro 31.03.2010	<u>1500€</u>
	<u>Euro 4 – Euro 5</u> VCL, promiscui, trasporti specifici, uso speciale, Autocaravan < 3.5t GVW	VCL, promiscui, trasporti specifici, uso speciale, Autocaravan < 3.5t GVW Euro 0 Euro 1 Euro 2 (immatricolati entro 31.12.1999)		<u>2.500€</u>
Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a GPL, Metano, elettrico, Idrogeno SENZA Rottamazione <i>(Questi incentivi sono cumulabili con quelli descritti sopra)</i>	<u>Euro 4 -Euro 5</u> AUTO			per AUTO a Metano, Elettrico, Idrogeno 1500€ se CO2 > 120g/Km 3000€ se CO2 = 120g/Km 3500€ se CO2 < 120g/Km per AUTO a GPL 1500€ se CO2 ≥ 120g/Km 2000€ se CO2 < 120g/Km
	<u>Euro 4 – Euro 5</u> VCL < 3.5t GVW			per VCL a GPL, Elettrico, Idrogeno 1500€ if CO2 ≥ 120g/Km 2000€ if CO2 < 120g/Km 4000€ per VCL a Metano

B. Incentivi per le trasformazioni a GPL e metano

Veicoli	Periodo	Ammontare dell'Incentivo
Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 Trasformato a Metano o GPL	Dal 07.02.2009 al 31.12.2009 e immatricolati entro il 31.03.2010	<u>650€</u> trasformato a Metano
		<u>500€</u> trasformato a GPL

Documentazione Persone Fisiche - Giuridiche e titolari di Partita Iva

- **Copia fattura di vendita** della nuova vettura
 - Sulla fattura di vendita dovranno essere riportati i seguenti riferimenti legislativi:
 - Contributo governativo di € 700 / € 800 / €1.200 / €1.3001 in riferimento all'articolo 29 del decreto legge 248/07.
 - Il contributo governativo dovrà essere scontato dal totale finale della fattura con IVA già inclusa. L'importo del contributo statale non è soggetto ad IVA.
- **Copia Contratto d'acquisto** della nuova vettura completo delle firme sia dell'acquirente sia del venditore.
- **Copia libretto di circolazione** della nuova vettura
- **Copia libretto o carta circolazione** e foglio complementare o certificato di proprietà del **veicolo usato da rottamare** (in mancanza copia dell'estratto cronologico)
- **Copia domanda di cancellazione per demolizione del veicolo** solo in assenza del CDP e copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA del veicolo rottamato con l'attestazione dell'annotata cessazione della circolazione
- **Copia dello stato di famiglia** nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente
- **Copia visura camerale**, nel caso di azienda, in cui viene evidenziato il tipo di attività dell'impresa.
- **Copia della Dichiarazione compilata da parte del Venditore secondo circolare ACI**. Tale Dichiarazione deve essere inviata a cura del venditore anche al PRA ad integrazione della usuale documentazione per la trascrizione del veicolo.
- **Dichiarazione Cliente ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445** (cosiddetta autocertificazione) solo nel caso di beneficiario diverso dalla Persona Fisica ai fini della dichiarazione del "de minimis" con timbro e firma.
- **Eventuale copia contratto di leasing**, previa verifica della rispondenza dei requisiti della stessa società di leasing per il riconoscimento del contributo.

**Altre disposizioni tutt'ora in vigore
(nessuna modifica rispetto alla normativa precedente)**

**Tasse automobilistiche a decorrere dal 1° GENNAIO 2007 e ad oggi in vigore
(Bollo Auto)**

TIPO DI VEICOLO	Valore annuo del KW espresso in euro	Valore annuo del KW espresso in euro	Valore annuo del CV espresso in euro 1CV = 0,736 KW	Valore annuo del CV espresso in euro 1CV = 0,736 KW
	Per anno solare	Per Pagamenti frazionati	Per anno solare	Per Pagamenti frazionati
1. Autoveicoli e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche:				
Euro 0 Fino a 100 kw o 136 cv	3.00	3.09	2.21	2.27
Euro 0 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo	4.50	4.59	3.31	3.78
Euro 1 Fino a 100 kw o 136 cv	2.90	2.99	2.13	2.20
Euro 1 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo	4.35	4.48	3.20	3.30
Euro 2 Fino a 100 kw o 136 cv	2.80	2.88	2.06	2.12
Euro 2 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo	4.20	4.33	3.09	3.19
Euro 3 Fino a 100 kw o 136 cv	2.70	2.78	1.99	2.05
Euro 3 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo	4.05	4.17	2.98	3.07
Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 kw o 136 cv	2.58	2.66	1.90	1.96
Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 kw o 136 cv Per ogni kw/cv aggiuntivo	3.87	3.99	2.85	2.94
2) Autobus	2.94	3.03	2.16	2.23
3) Autoveicoli speciali	0.43	0.44	0.32	0.32

Decreto legge del 10 Febbraio 2009 n° 5
Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi
Testo in vigore dal: 11-02-2009

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici

Comma 1 – Incentivi al rinnovo parco veicoli

1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autoveicoli ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autoveicoli nuove di categoria «euro 4» o «euro 5» che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO₂ per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso un contributo di euro 1500.

Comma 2 – Incentivi al rinnovo parco autocarri

2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un contributo di euro 2500.

Comma 3 – Acquisto autoveicoli ecologiche

3. Per l'acquisto di autoveicoli nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.

Comma 4 – Acquisto veicoli a metano

4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente

comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.

Comma 5 – Incentivi al rinnovo del parco motoveicoli

5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è concesso un contributo di euro 500.

Comma 6 – Estensione campo di applicazione eco-incentivi alle locazioni finanziarie

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.

Comma 7 – Aumento incentivo trasformazione impianti a GPL e Metano

7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti della disponibilità prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.

Comma 11 – Contributo straordinario installazione dispositivi abbattimento emissioni gas di scarico

11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, è stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.

12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.

13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.

15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.

16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.

17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Art. 2. Detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1° luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i produttori dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto; nel protocollo sono definiti gli impegni assunti in ordine alle garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali, alle modalita' con le quali assicurare il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con fornitori e con gli altri soggetti della filiera produttiva e distributiva, nonche' allo sviluppo e al mantenimento di iniziative promozionali finalizzate a stimolare la domanda e a migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

Art. 6.

Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali

1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.